



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

CIRCOLARE N. 18/D

Roma, 28 marzo 2003

Protocollo: 317

Allegati: uno

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

Alle Direzioni Circostrizionali

Alle Dogane

Agli Uffici delle Dogane di:  
Arezzo – Biella – Porto Empedocle –  
Reggio Emilia – Sassari – Trapani -  
Vercelli

LORO SEDI

e, p.c.

All'Ufficio Audit interno

S E D E

Al Servizio Centrale degli Ispettori  
Tributari – Via M. Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Via Sicilia, 178 – 00187

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria italiana – Viale  
dell'Astronomia, 30 – 00144

Alla Confederazione Generale italiana del  
Commercio e del Turismo – Piazza G. G.  
Belli, 2 – 00153

All'Associazione fra le Società italiane per  
azioni – Piazza Venezia, 11 – 00187

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri  
doganali – Via XX Settembre, 3 – 00187

Alla Federazione Nazionale degli  
Spedizionieri doganali – Via Postumia, 3 –  
00198

All'Unione italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Artigianato e  
Agricoltura – Piazza Sallustio, 21 – 00187

Alla Camera di Commercio  
Internazionale, Sezione italiana  
Via XX Settembre, 5 – 00187

R O M A

**OGGETTO:** Accordo di Associazione UE-Cile.

I Servizi della Commissione hanno comunicato l'avvenuta entrata in vigore, il 1° febbraio 2003, dell'Accordo di Associazione tra l'Unione Europea ed il Cile, pubblicato sulla G.U.C.E. L 352 del 30 dicembre 2002.

L'allegato III di detto Accordo riguarda il Protocollo origine relativo alla "Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa" e ricalca, in generale, i Protocolli già posti in essere dalla C.E. con taluni altri Paesi.

Si richiama, nello specifico, l'attenzione sulle disposizioni previste dai seguenti articoli:

- a) art. 3: unica forma di cumulo, di tipo bilaterale;
- b) art. 5: particolari condizioni relative ai prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (Appendici II e IIa);
- c) art. 12: regola del trasporto diretto;
- d) art. 14: regola del "no drawback", applicabile dal 1° gennaio 2007;
- e) art. 16: uso del certificato di circolazione EUR1, da stampare, secondo quanto prescritto nell'Appendice III, su fondo arabescato di colore verde;
- f) artt. 20-21: uso della dichiarazione su fattura per un valore non superiore a 6000 EURO, ovvero senza limite per l'esportatore autorizzato;

- g) art. 25: esonero dalla prova di origine per i prodotti oggetto di piccole spedizioni il cui valore complessivo non superi 500 EURO, o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, per un valore non superiore a 1200 EURO, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi valore commerciale;
- h) artt. 30-35: le misure di cooperazione amministrativa (tanto l'impronta del timbro che sarà utilizzato dalle Autorità cilene per il rilascio dei certificati EUR1 quanto l'indirizzo al quale inviare le richieste di controllo a posteriori sono già disponibili nel sistema TCO);
- i) art. 40: misure transitorie valide per le merci che, al 1° febbraio 2003, si trovano in transito oppure nel territorio della Comunità o del Cile e depositate provvisoriamente in depositi doganali o in zone franche;

E' opportuno precisare, per quanto riguarda il precedente punto e), che nella casella n.8 del certificato EUR1 deve essere indicata, con almeno 4 cifre, la classificazione tariffaria delle merci ivi descritte. Inoltre, si evidenzia come il modello di certificato di circolazione EUR1 previsto, sia diverso da tutti gli altri usati nel contesto preferenziale anche se le Autorità cilene si sono impegnate ad accettare all'importazione il certificato c.d. standard, usato, per esempio, nel contesto pan europeo (ad eccezione, quindi, di quello previsto nell'Accordo tra la Comunità europea ed il Messico, che è, a sua volta, ulteriormente diverso).

Per quanto attiene, invece, il punto f), relativo alla dichiarazione su fattura, gli operatori già in possesso di un'autorizzazione per usufruire di detta dichiarazione nell'ambito di un altro o di altri Accordi, dovranno, previa richiesta nonché verifica dei requisiti previsti da parte delle Direzioni Regionali, essere nuovamente autorizzati attraverso un ampliamento dell'autorizzazione già concessa.

L'Appendice I dell'Allegato in argomento contiene le note introduttive all'elenco delle Appendici II e II(a), relativo alle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari perché il prodotto ottenuto acquisisca il carattere di prodotto originario.

Si segnala, altresì, che i Servizi della Commissione hanno comunicato che è stato formalizzato l'obbligo di applicare su base amministrativa la seguente nota esplicativa:

***Nota esplicativa relativa all'art. 4, paragrafo 1, lettera e) dell'Allegato III – Prodotti interamente ottenuti – Caccia***

*Il concetto di “caccia” di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) si applica anche alla pesca praticata nelle acque interne (ossia nei fiumi e nei laghi) della Comunità o del Cile.*

Questa nota esplicativa è necessaria per completare le disposizioni di cui all'articolo 4 relative alle attività di pesca. In termini pratici, tutti i prodotti ittici pescati nelle acque interne (fiumi e laghi) sono considerati interamente ottenuti nella Comunità o in Cile, qualunque sia la nazionalità delle imbarcazioni utilizzate. Al contrario, tutti quelli pescati nei mari sono considerati interamente ottenuti solo se le relative imbarcazioni soddisfano a tutti i requisiti (bandiera, registrazione, capitale, ecc..) di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3.

Si rammenta, peraltro, che il Cile continua a far parte del Sistema delle Preferenze Generalizzate, il che implica la legittimità degli eventuali moduli FormA che dovessero pervenire da questo Paese anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente Accordo; all'importazione, pertanto, il beneficio va applicato in funzione del regime nel contesto del quale i prodotti originari sono stati esportati e vengono dichiarati per l'importazione.

La presentazione del certificato EUR 1 e la dichiarazione su fattura, ovvero la presentazione del certificato FORM A costituiscono, a seconda dei casi, la prova e la conferma del regime preferenziale richiesto.

Si allega, inoltre, ai fini della corretta determinazione dei valori massimi fissati dagli artt. 20 (dichiarazione su fattura) e 25 (esonero dalla prova d'origine), la versione definitiva della tabella riassuntiva che indica il controvalore, nelle varie monete nazionali, degli importi espressi in euro.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici, significando la necessità di segnalare allo scrivente ogni caso di dubbia applicazione.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Dr.Aldo Tarascio

**tabella riassuntiva che indica il controvalore, nelle varie monete nazionali, degli importi espressi in euro**

<b>Paese</b>	<b>Valuta corrente</b>	<b>Dichiarazione su fattura</b> <small>(art. 20(1)(b))</small>	<b>Bagagli dei viaggiatori</b> <small>(art. 25(3))</small>	<b>Piccole spedizioni</b> <small>(art. 25(3))</small>
	<b>euro</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>
<b>Cile</b>	<b>peso cileno</b>	<b>4.423.788</b>	<b>884.758</b>	<b>368.649</b>
<b>Danimarca</b>	<b>corona danese</b>	<b>45.600</b>	<b>9.100</b>	<b>3.800</b>
<b>Svezia</b>	<b>corona svedese</b>	<b>61.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Regno Unito</b>	<b>lira sterlina</b>	<b>4.830</b>	<b>965</b>	<b>400</b>